

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 e del Provvedimento della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29 luglio 2009, nonché dal D. Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Questo Foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 C.C.

(Aggiornamento del 4 febbraio 2015)

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU INTERFIDICOM

INTERFIDICOM - Confidi Nazionale a Mutualità Prevalente S.cons.r.l., di seguito Confidi - Sede legale: Via Maria Teresa, 11 – 20123 Milano – Sedi operative: Via XXIV Maggio, 2 – 15121 Alessandria - Tel. 0131 445563; Viale Aguggiari 162 bis – 21100 Varese – tel. 0332 821321 - P. IVA 02377920067 - C.F. 96004310064 - REA MI-1906172 - Sito www.interfidicom.it – PEC interfidicom@legalmail.it - Iscrizione Tribunale AL n. 7200 – Iscritto nell'Elenco Speciale ex art. 107 TUB codice id. 19564.4

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO DI GARANZIA

- Interfidicom è un Confidi che rilascia ai soggetti finanziatori, banche e intermediari finanziari, una garanzia per favorire l'accesso al credito dei propri soci, valutati economicamente e finanziariamente sani (per i requisiti per diventare soci di Interfidicom si rimanda allo Statuto vigente). L'attività di Interfidicom si sostanzia nel rilascio di garanzie di tipo mutualistico, sia sussidiarie che a prima richiesta, prestate nell'interesse dei Soci (debitore principale) per assicurare l'adempimento di un'obbligazione assunta dallo stesso nei confronti di soggetti terzi, Istituti di Credito e/o Intermediari Finanziari (terzo creditore). Il debito del cliente verso la Banca convenzionata, sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra il cliente e la Banca, avente come oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati dall'Istituto di credito in maniera autonoma ed indipendente, per i quali si rimanda ai Fogli informativi del soggetto finanziatore.
La garanzia del Confidi viene definita come obbligazione accessoria, in quanto sottoposta a un'obbligazione principale alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale assunta dal socio, perde automaticamente di efficacia anche l'obbligazione assunta dal Confidi stesso, fermi gli obblighi derivanti dalla clausola di reviviscenza.
- La percentuale di garanzia prestata da Interfidicom è calcolata sul capitale accordato o erogato dalla Banca e/o dall'Intermediario Finanziario in diverse misure, in accordo con il soggetto finanziatore. La garanzia viene rilasciata per iscritto tramite l'invio di una "Lettera di garanzia" al soggetto finanziatore interessato e al socio.
- Interfidicom svolge la propria attività, utilizzando risorse provenienti in tutto o in parte, dalle Imprese Socie.
- Una volta accolta la richiesta di intervento, al socio potrà essere chiesto di provvedere a sottoscrivere, a favore dell'Istituto di Credito prescelto per l'operazione, nel rispetto delle convenzioni bancarie, una fideiussione consortile per un importo pari a 1/10 (un decimo) del valore dell'affidamento, come assunzione delle obbligazioni a ripianare solidalmente con tutti gli altri fideiussori gli esborsi che il Confidi avesse ad effettuare in dipendenza delle garanzie prestate e che non trovassero capienza nei Fondi Rischi o nel patrimonio del Confidi.
- A seguito della richiesta dell'affidamento per il tramite di Interfidicom, il Socio viene chiamato dalla Banca e/o dall'Intermediario Finanziario erogante a impegnarsi per il rimborso della stessa. In caso di mancato rimborso da parte del debitore principale, sulla base delle convenzioni in essere con le Banche:
 - *Garanzia sussidiaria*: il soggetto finanziatore provvede ad esperire tutte le azioni, stragiudiziali e giudiziali, necessarie al recupero del credito, escutendo prima il debitore principale, i fideiussori e gli eventuali terzi garanti o coobbligati. Al termine delle azioni, senza che sia intervenuto il recupero integrale degli importi dovuti da parte del Socio, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia rilasciata dal Confidi, nei limiti della percentuale deliberata, a copertura della perdita definitiva subita.
 - *Garanzia a prima richiesta*: il Confidi si espone al rischio di dover adempiere alla scadenza, a richiesta della Banca di volta in volta interessata, l'obbligazione assunta dal cliente nei confronti della Banca stessa, con la liquidazione di una percentuale della quota di rischio complessivamente garantita, a titolo di parziale acconto sulla perdita definitiva accertata. Al termine delle procedure giudiziali e stragiudiziali di recupero, senza che sia intervenuto il recupero integrale degli importi dovuti da parte del Socio, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia rilasciata dal Confidi per il totale del rischio garantito, nei limiti della percentuale deliberata, a copertura della perdita definitiva subita.
- Il rischio principale è connesso alla capacità del socio di far fronte agli impegni assunti con il contratto garantito. L'inadempienza del debitore trasforma infatti il credito di firma (garanzia) in credito di cassa del Confidi verso il socio, con conseguente obbligo per Interfidicom di segnalare, ai sensi della circ. Banca d'Italia n. 139 del 11/2/1991 e succ. agg., la posizione nella categoria "sofferenze" della CR - Centrale dei Rischi di Banca d'Italia.
Un ulteriore rischio consiste nell'eventuale azione di regresso che il Confidi può esercitare nei confronti del socio inadempiente. Il Confidi, se chiamato a liquidare il soggetto finanziatore a seguito dell'inadempienza del debitore principale, potrà infatti agire nei confronti del socio, dei co-fideiussori per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in forza della garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora. Un rischio specifico è rappresentato dalla mancata restituzione del Deposito Cauzionale da parte di Interfidicom oltre che alle azioni adottate giudiziali e stragiudiziali per il recupero del credito.
Il socio inadempiente verrà escluso dalla compagne sociale del Confidi a norma di Statuto vigente.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Interfidicom è un Confidi a mutualità prevalente che può erogare il proprio servizio esclusivamente a imprese ad esso associate. L'impresa interessata all'intervento di garanzia deve pertanto versare una quota prevista a norma di legge.

- **Costo di associazione a Interfidicom**
 - *Quota di Capitale Sociale:* € 250,00

- **Costo totale della garanzia**

A fronte delle garanzia emessa da Interfidicom, il socio si obbliga al pagamento delle competenze relative. Il costo totale della garanzia è ottenuto dalla somma di

- a. **Spese d'istruttoria.** Variano in base all'importo dell'affidamento richiesto e sono soggette a IVA di legge.

Fino a euro 100.000,00	Euro	250,00 + iva
Fino a euro 300.000,00	Euro	350,00 + iva
Oltre euro 300.000,00	Euro	500,00 + iva

- b. **Contributo Consortile per "Garanzia Sussidiaria" o "A Prima Richiesta".** L'importo del Contributo Consortile è soggetto a IVA di Legge

Valore dell'affidamento (€)	Percentuale (%) annua	Importo minimo previsto (€)
Fino a 100.000	0,40	150,00
Da 100.000 a 300.000	0,30	300,00
Oltre 300.000,00	0,25	600,00

L'importo del Contributo consortile a favore del Confidi è calcolato come percentuale massima sul totale dell'affidamento. Il valore della percentuale deve essere moltiplicato per il numero di anni, o mesi, di durata della prestazione della garanzia, compreso di eventuali periodi di preammortamento.

- c. **Fondo rischi per "Garanzia Sussidiaria" o "A Prima Richiesta".** (con percentuale di garanzia 50%). Operazione fuori campo IVA ex art. 2 DPR 633/72 e successive modificazioni Coefficienti annui

Scoring	Forme tecniche								
	Breve termine autoliquidante (fino a 18 mesi) Factoring (pro solvendo)	Breve termine Cassa e Fin-import	Factoring (pro soluto)	Finanziamento chirografo	Mutuo ipotecario	Leasing 1° richiesta	Leasing sussidiario	Consolidamento (sul debito residuo)	Moratoria o allungamento (sul debito residuo)
	max	max	max	max	max	max	max	fisso	fisso
A	1,00	1,10	0,40	0,80	0,55	1,20	0,55	1,40	1,40
B	1,40	1,50	0,50	1,10	0,90	1,60	0,90	1,40	1,40
C	1,70	1,90	0,70	1,55	1,15	2,50	1,15	1,40	1,40
Start up	1,70	1,90	0,70	1,55	1,15	2,50	1,15	---	---

L'importo del Fondo Rischi a favore del Confidi è calcolato come percentuale massima sul totale dell'affidamento. Il valore della percentuale deve essere moltiplicato per il numero di anni, o mesi, di durata della prestazione della garanzia, compresa di eventuali periodi di preammortamento. Il Fondo Rischi per interventi con percentuali di garanzia maggiori deve essere parametrato in base al rischio del singolo affidamento ed evidenziati nel "Contratto - Documento di Sintesi" relativo. L'importo del Fondo Rischi è un'operazione fuori campo IVA ex art. 2 DPR 633/72 e successive modificazioni.

Con l'attivazione della Controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/1996), gestito da Medio Credito Centrale (MCC), si applica un pricing agevolato che prevede la riduzione del 10% sui coefficienti annui applicati al Fondo rischi.

La garanzia si perfezionerà all'atto di erogazione e/o della messa a disposizione degli affidamenti richiesti, con l'accredito delle competenze a Interfidicom, che deve essere contestuale all'atto dell'erogazione da parte dell'istituto di credito. È esclusa l'eventualità di effettuare il versamento posteriormente. La riscossione delle competenze è demandata all'Istituto di Credito interessato, che provvederà a trattenere direttamente gli importi dietro specifica autorizzazione da parte del socio. L'estinzione anticipata degli affidamenti da parte del socio non comporta la restituzione da parte di Interfidicom degli importi incassati a titolo di commissioni.

- **Deposito cauzionale**

Potrà essere richiesto, a discrezione dell'Organo deliberativo per ogni singola garanzia e nella percentuale ritenuta più opportuna sull'intero importo finanziato dalla Banca e/o dall'Intermediario Finanziario, un deposito cauzionale in quota di capitale sociale. La sottoscrizione della quota sociale parametrata alla garanzia avviene contestualmente all'erogazione della linea di credito concessa. Il socio potrà richiedere il rimborso di detta quota, inoltrando al C.d.A. del Confidi formale richiesta, all'estinzione della clausola di reviviscenza (prevede che, pur avendo il debitore adempiuto ai propri obblighi, il Confidi rimborsi alla Banca le somme incassate e restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti eseguiti) della durata di sei mesi a far data dal giorno della regolare estinzione dell'affidamento, certificata da idonea documentazione bancaria. Le modalità di gestione e i tempi della liquidazione avverranno a termini di Statuto vigente consultabile sul sito.

In alternativa, potrà essere richiesto dall'Organo deliberativo un deposito cauzionale infruttifero, sempre nella percentuale ritenuta più opportuna sull'intero importo finanziato dalla Banca e/o dall'Intermediario Finanziario. Anche in caso del deposito cauzionale infruttifero la richiesta di rimborso va presentata al Confidi e seguirà modalità e tempistiche come da Statuto vigente consultabile sul sito.

DIRITTO DI RITENZIONE

Nell'ipotesi di discussione della garanzia da parte del Beneficiario (anche a seguito di raggiunto accordo transattivo a saldo e stralcio del debito), Interfidicom ha diritto a compensare (anche a titolo di rimborso ed indennizzo) il credito vantato con il deposito cauzionale e qualsiasi altra somma versata dal socio in relazione al rapporto instaurato, senza alcun obbligo di preavviso o formalità.

Condizioni economiche applicate dall'istituto di credito convenzionato

Interfidicom non è responsabile delle condizioni economiche applicate dai soggetti finanziatori ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra la Banca e il cliente, anche se i predetti contratti hanno oggetto garantito da Interfidicom. Dette condizioni economiche sono stabilite dal soggetto finanziatore convenzionato ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

SEZIONE IV – CONTROGARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI L. 662/1996

Il Fondo di garanzia per le PMI L. 662/96 è stato istituito per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese Italiane "economicamente e finanziariamente sane", agevolandone l'accesso al credito.

A seguito della concessione al socio della garanzia sussidiaria e/o a prima richiesta, Interfidicom garantisce il finanziamento concesso dall'Istituto di Credito e si può garantire a sua volta grazie all'intervento del Fondo (cosiddetta Controgaranzia).

L'intervento del Fondo è assistito dalla garanzia dello Stato, pertanto le controgaranzie concesse a Interfidicom consentono un abbattimento del rischio di credito delle banche, le quali possono applicare alle esposizioni così garantire la ponderazione zero e, di conseguenza, erogare maggior credito e concedere condizioni più favorevoli.

Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, però, le imprese, oltre a essere economicamente e finanziariamente sane, devono possedere alcuni requisiti particolari. Interfidicom, sulla base delle caratteristiche e dei dati economico patrimoniali del socio, analizza la possibilità di accesso alla controgaranzia. Il ricorso ad essa è comunque demandato alla delibera del Comitato Esecutivo che a suo insindacabile giudizio valuta la pratica.

L'impresa, richiedendo l'intervento della controgaranzia, non ottiene un contributo in denaro ma, oltre ai benefici concessi dalle banche, gode di un pricing agevolato sulle commissioni applicate da Interfidicom, che prevede uno sconto del 10% sul coefficiente del Fondo rischi applicato.

Interfidicom può ricorrere alla controgaranzia anche se non espressamente richiesta dall'impresa, in questo caso verrà comunque applicato il pricing dedicato. Il Fondo di garanzia, comunque, non interviene direttamente nel rapporto Confidi/Impresa e quindi l'eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo, viene stabilita attraverso la libera contrattazione tra Interfidicom e l'impresa.

SEZIONE V – FORNITURA DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI FINANZIARI E TEMPI DI EROGAZIONE

Interfidicom non è responsabile né della mancata delibera positiva da parte dell'Istituto di Credito, né dell'effettiva erogazione dei finanziamenti richiesti e dei tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate dai soggetti finanziatori.

SEZIONE VI – MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA

Le condizioni economiche di costo della garanzia riassunte nella sezione III del presente documento possono essere modificate unilateralmente dal Confidi tramite adeguata comunicazione scritta inviata al socio con trenta giorni di preavviso. Il socio che non accetta la variazione ha diritto di recedere, senza spese, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

SEZIONE VII – COMUNICAZIONI PERIODICHE

Qualora le condizioni contrattuali non subiscano alcuna modifica nel corso del rapporto ed il corrispettivo spettante a Interfidicom sia versato in occasione della stipula del contratto di garanzia, le parti convengono che Interfidicom non è tenuto a fornire al socio alcuna comunicazione periodica di cui all'art. 119 TUB. In ogni caso il Confidi comunicherà tempestivamente al socio l'eventuale liquidazione della garanzia al Beneficiario e segnalazione del nominativo a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia. Le comunicazioni tra le parti avverranno per iscritto (raccomandata A/R o PEC) all'indirizzo comunicato nel modulo di richiesta di intervento.

SEZIONE VIII – CENTRALE DEI RISCHI

Interfidicom è tenuto in forza della normativa di vigilanza vigente (circ. Banca d'Italia n. 139 del 11/2/1991 e succ. aggiornam.) e agli obblighi di segnalazione delle esposizioni creditizie, a comunicare in Centrale dei Rischi gli impegni di firma assunti a beneficio dei soci (concessione, scadenza e situazioni in evidenza). La garanzia prestata dal confidi all'impresa ha evidenza nella sezione crediti per cassa e firma e concorre a formare l'accordato complessivo in capo all'impresa, ancorché riferita ad una esposizione già compresa nell'accordato stesso, dando luogo ad una apparente duplicazione. In ottemperanza della suddetta circolare n. 139/1991, Interfidicom è altresì tenuto a segnalare alla Centrale dei Rischi, alla categoria di censimento "sofferenze", il socio che si trovi in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

SEZIONE IX – RECLAMI E RICORSI

Il Cliente può **presentare un reclamo** a Interfidicom tramite posta elettronica all'indirizzo reclami@interfidicom.it o lettera raccomandata A/R indirizzata a INTERFIDICOM S.cons.r.l. – Ufficio Reclami, Via Mazzini, 8 - 21013 Gallarate (Va) o attraverso la casella PEC: interfidicom@legalmail.it.

Il Confidi è tenuto per legge a rispondere al cliente entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se Interfidicom ritiene il reclamo giustificato, deve comunicare le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi tecnici entro i quali darà corso ai provvedimenti. Il cliente qualora sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami del Confidi perché non ha avuto risposta, la risposta è stata in tutto o in parte negativa o perché i provvedimenti, anche in caso di risposta positiva, non sono stati attuati nei termini previsti, prima di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria, nelle materie di pertinenza previste dal D.lg. n. 28 del 4 marzo 2010, dovrà obbligatoriamente rivolgersi agli organismi di mediazione istituiti, di seguito precisati, al fine di tentare la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

^ Organismi di mediazione

In materia finanziaria e bancaria il procedimento di mediazione può essere esperito davanti all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Con l'obiettivo di favorire una maggiore tutela dei consorziati e garantire la qualità dell'informazione in termini di accessibilità, trasparenza e comprensibilità Interfidicom mette a disposizione la Guida, a tal fine predisposta, e le informazioni necessarie per utilizzare il servizio.

Le condizioni ed i costi del servizio sono consultabili direttamente all'interno del sito www.arbitrobancariofinanziario.it

^ Foro competente

Esaurite le procedure stragiudiziali previste a tutela del consorziato ed esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione di cui al D.Lg n. 28 del 4 marzo 2010 il Consorzio potrà adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria davanti al Tribunale di Milano prescelto quale Foro competente per tutte le materie afferenti i contratti bancari e finanziari anche in riferimento alla validità, interpretazione, esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto di fideiussione e ad esso connesso, discendente o inerente

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo, si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento interno di Interfidicom consultabili presso la sede dello stesso o sul sito www.interfidicom.it